

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLIT

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

Parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento al luglio 2009, in corrispondenza della rata n. 56 su 120.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 05/09/2019, parte ricorrente si è rivolta all'Abf chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di € 2.805,38, a titolo di commissioni non godute per l'anticipata estinzione.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Il finanziamento è stato estinto a far data dal **31/07/2009**, mentre la prima richiesta di rimborso è del **06/09/2019** tramite lettera accompagnata da procura datata **05/09/2019**.

**Si eccepisce quindi l'avvenuta prescrizione** del diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso e merita accoglimento.

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

2. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011).

3. Questo Collegio:

4. -letta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

5. -letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell’11 dicembre 2019, n. 26525;

6. RITIENE

7. che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

8. 1. L’importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l’attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l’intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

9. 2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.



- 10.3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
- 11.4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto euro-peo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 12.5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.
13. Ciò premesso, il Collegio, nel caso di specie rileva come non sia decorso il termine prescrizione invocato dal resistente per negare il diritto al rimborso. E' rilevante in proposito la circostanza per cui nel conteggio estintivo si afferma che la data di inserimento a sistema dello stesso è il **15/10/2009** cosicché è questa la data che dev'essere considerata come termine a quo:
14. IL termine *ad quem* è dunque il 15/10/2009 e, quindi, dato che la prima richiesta di rimborso è del 5 o 6/09/2019, non è decorso il termine prescrizione
15. Il Collegio ritiene di dover disporre il rimborso secondo il metodo pro quota delle richieste formulate dal ricorrente sulla base delle indicazioni che il Collegio di Roma ha fornito nella riunione del 16.1.2020, tenuto conto anche della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 1717/2020), secondo la seguente

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**TABELLA**

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>commissioni finanziarie</i>				1.092,00	582,40		582,40
<i>commissioni accessorie</i>				2.649,60	1.413,12		1.413,12
<i>oneri assicurativi</i>				1.518,48	809,86		809,86
				<b>Totale</b>			<b>2.805,38</b>

16 Il risultato coincide con quanto richiesto dal ricorrente.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.805,38 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA